



WEALTH PLANNING NEWS

UNA PUBBLICAZIONE DEL TEAM **WEALTH PLANNING**

NOVITÀ INTRODOTTE IN TEMA DI FISCALITÀ ITALIANA ED INTERNAZIONALE

Ad inizio 2024 nell'ordinamento italiano sono state apportate significative modifiche in materia di fiscalità internazionale.

In data 28 dicembre 2023, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209: tra le tematiche più rilevanti vi è sicuramente il mutamento del concetto di residenza fiscale in Italia per le persone fisiche.

In aggiunta a questa modifica, la legge di bilancio 2024 ha ritoccato in rialzo le aliquote previste per le due imposte patrimoniali in vigore in Italia e aventi ad oggetto i beni detenuti all'estero, ovvero l'IVIE e l'IVAFE.

RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

L'art. 2, c. 2 del Testo Unico sull'imposta sui redditi, che disciplina la residenza fiscale delle persone fisiche, è stato modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 209 del 2023 (Decreto fiscalità internazionale).

| Precedente formulazione 2023 | Nuova formulazione 2024 |
|---|---|
| Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. | Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. |

Il nuovo articolo, se comparato con la precedente versione, prevede delle novità rilevanti su 4 punti principali: la rilevanza delle frazioni di giorno trascorse in Italia, l'introduzione di un nuovo concetto di domicilio fiscale, il requisito della mera presenza nel territorio dello Stato e l'eliminazione della presunzione assoluta di residenza in Italia per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente.

I criteri così stabiliti sono fra di loro alternativi, sarà quindi sufficiente il verificarsi di uno solo di essi per poter essere considerati fiscalmente residenti in Italia.

- **Frazioni di giorno:** per poter essere considerati residenti in Italia, si dovrà essere residenti per la maggior parte del periodo d'imposta, ma, ai fini del conteggio, diventano rilevanti le frazioni di giorno. Il cambiamento della norma potrebbe comportare conseguenze per i cittadini residenti in paesi confinanti con l'Italia che, per ragioni di varia natura, abbiano necessità di spostarsi al di là della frontiera.
- **Mera presenza nel territorio dello Stato:** il concetto della mera presenza nel territorio dello stato è indubbiamente una novità rilevante, poiché potrebbe portare a ritenere residenti in Italia anche persone prive dell'intenzione di stabilirsi nel territorio dello Stato.
- **Domicilio fiscale:** attualmente si pone l'accento sul criterio di collegamento derivante dal luogo dove si sviluppano le relazioni personali e familiari. Il nuovo concetto di domicilia risulta molto lontano da quello previsto dal codice civile, poiché, secondo la nuova formulazione, il domicilio è il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.
- **Eliminazione del collegamento derivante dall'iscrizione all'AIRE:** l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente comportava una presunzione assoluta di residenza in Italia. La recente modifica riduce a presunzione relativa l'iscrizione all'anagrafe e, pertanto, il contribuente potrà dimostrare che la sua residenza si trova in realtà all'estero.

AUMENTO IVIE

A partire dal 2024 viene rivista al rialzo anche l'aliquota dell'IVIE.

Questa imposta è dovuta sul valore degli immobili situati all'estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. In precedenza, l'aliquota era fissata nella misura dello 0,76% del valore degli immobili.

A partire dal 2024 l'imposta dovuta è pari all' **1,06%** del valore.

I criteri per la determinazione del valore variano a seconda dello Stato in cui è situato l'immobile:

- Per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, per l'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
- Per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

AUMENTO IVAFE

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un'imposta sul loro valore.

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVAFE, ma devono comunque essere indicati in sede di dichiarazione da parte del contribuente nel quadro RW, i finanziamenti soci, le quote di società di persone, le valute estere, i metalli preziosi, le azioni od obbligazioni non depositate in banca quali, ad esempio, quote di Srl estere.

L'imposta viene calcolata sul valore dei prodotti finanziari ed è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

L'aliquota è pari allo **0,2%** annuo, ma è stata modificata per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, pertanto, dal 2024, l'aliquota è fissata allo **0,4%** annuo.

Contact

Alessandro CIANCI

Head of Wealth Planning (Italy)

Edmond de Rothschild (France) S.I. | Corso Venezia 36, Milano

a.cianci@edr.com

Questo documento ha scopi informativi generali e non costituisce consulenza legale, fiscalità o contabilità personalizzata. Le strategie del patrimonio dipendono dalla tua situazione e regolamenti, devono essere obbligatoriamente validati da professionisti in materia legale, fiscale e contabile. Ti invitiamo a consultare i tuoi consulenti indipendente. Questo documento è stato compilato da informazioni ritenute affidabili al momento ma non garantiamo la loro completezza o accuratezza. Per qualsiasi domanda per quanto riguarda le informazioni contenute in questo documento, è possibile contattare il proprio banchiere privato. Questo documento è pubblicato da Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., non può essere né riprodotto né ridistribuito senza il suo previo consenso.